

Con la manovra scatta per le imprese la responsabilità ex decreto 231 del 2001

Reati tributari, il conto è salato

La società può arrivare a pagare oltre 774 mila euro

DI STEFANO LOCONTE
E GIULIA MARIA MENTASTI

Se si prova a ingannare il fisco, d'ora in poi paga anche la società, e la sanzione pecuniaria potrà arrivare fino a 774.500 euro. È quanto emerge dalla legge 157/2019, di conversione al dl 124/2019, che estende la responsabilità amministrativa da reato delle società ex dlgs 231/2001 all'ambito penal-tributario e impone un urgente aggiornamento dei modelli organizzativi.

Il decreto, come approfondito ieri al Videoforum 2020 di *ItaliaOggi*, aveva limitato l'intervento alla frode fiscale commessa mediante uso di fatture false. Invece, in sede di conversione, con una stretta

ulteriore, si è estesa la responsabilità anche agli altri reati tributari, lasciando fuori solo quelli, meno gravi, caratterizzati dall'assenza di inganni e dal «mero» inadempimento dell'obbligazione tributaria.

Pertanto, se a vantaggio dell'impresa ci si avvalga in dichiarazione di fatture false (art. 2 dlgs 74/2000) o di altri mezzi fraudolenti (art. 3), o si emettano fatture per operazioni inesistenti (art. 8), si dovrà pagare una sanzione fino a 500 quote; che si riducono a un massimo di 400 se il passivo fittizio indicato nelle fatture è inferiore a 100 mila euro (artt. 2 e 8 c. 2-bis), o se si occultano o distruggono le scritture contabili al fine di evadere le imposte (art. 10), o ancora se si alieni simulatamente o si compiano altri atti

fraudolenti idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione dell'erario (art. 11). Se si considera che l'importo di una quota varia da un minimo di 258 a un massimo di 1.549 euro, ecco perché la sanzione pecuniaria potrà ammontare fino a 774.500 euro. Inoltre, come precisato a seguito degli emendamenti apportati in sede di conversione, tutte le sanzioni sono aumentate di un terzo se, a seguito del reato tributario, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità. Ancora, mentre il dl fiscale pubblicato il 26 ottobre non prevedeva sanzioni interdittive, ora alle società saranno applicabili il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di

un pubblico servizio); l'esclu-

sione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi così come l'eventuale revoca di quelli già concessi; e il divieto di pubblicizzare beni o servizi. La nuova disposizione risponde a una precisa indicazione del legislatore eurocomunitario: infatti la direttiva in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea (direttiva Ue 2017/1371, c.d. Pif) impone che per le frodi Iva, quantomeno per quelle gravi (ovvero che «siano connesse al territorio di due o più Stati membri dell'Unione e comportino un danno complessivo pari ad almeno 10 milioni di euro»), sia prevista, accanto a una pena massima di almeno quattro anni di reclusione per le persone fisiche, la responsabilità delle persone giuridiche. Lo schema



di decreto attuativo potrebbe essere approvato a breve, forse anche oggi, dal consiglio dei ministri (si veda *ItaliaOggi* di ieri). Dunque, tenendo conto che l'ente andrà esente da responsabilità solo se provi di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire l'illecito o nel caso in cui le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i suddetti modelli, è arrivato il momento per le aziende di un aggiornamento non meramente cosmetico, bensì analitico, degli stessi, previa analisi del rischio di commissione dei delitti fiscali e predisposizione di misure idonee a prevenirli.

— © Riproduzione riservata — ■